



Via Garibaldi n.24
67051 Avezzano (AQ)



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI del 17 Giugno 2024

L'anno 2024, addì 09 del mese di Luglio, alle ore 18,00 in Via Garibaldi n. 24 in Avezzano (AQ), si è riunita l'Assemblea straordinaria dei Soci dell'Associazione di volontariato denominata *marsicaMedioevale* " in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione, per trattare e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO : **Modifiche Statutarie per Adeguare lo Statuto Associativo al nuovo "Codice del Terzo Settore".**

Assume la Presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione il Sig. arch. Lorenzo Fallocco, il quale chiama a svolgere le funzioni di Segretario verbalizzante il Sig. Arrigo Ferracuti. Il Presidente, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata con le modalità previste dallo Statuto, contenute l'Organizzazione di Volontariato, l'ora e il luogo e il numero dei presenti Soci in numero di 12 (dodici) presenti in Assemblea, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita per la sua validità, nel rispetto di quanto stabilito dallo Statuto medesimo, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno. Passando alla trattazione dell'Ordine del Giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei Soci per esaminare ed approvare le modifiche apportate allo Statuto in virtù di quanto disposto dal D.Leg. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

Al termine della lettura dello Statuto, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica dello stesso.

A conclusione della lettura degli articoli, viene posta in votazione palese lo Statuto modificato per il suo adeguamento al Codice del Terzo Settore.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto modificato che viene per il suo adeguamento al Codice del Terzo Settore.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto che viene allegato al presente atto, formandone parte integrante.



Via Garibaldi n.24
67051 Avezzano (AQ)

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, non soggetto all'imposta di registro ai sensi dell'art. 82 comma 3 del D.Leg. 117/2017. Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, non soggetto all'imposta di registro ai sensi dell'art. 82 comma 3 del D.Leg. 117/2017.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'Allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 19,30, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Avezzano li 09 Luglio 2024

Il Segretario Verbalizzante
Arrigo Ferracuti



Il Presidente
Lorenzo Fallocco

Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di L'Aquila
Ufficio Territoriale di Avezzano

Registrato il 11 LUG. 2024
Serie 3° N 561
Esatto € 200,00

ADDETTO ALLA REGISTRAZIONE

ASSISTENTE TRIBUTARIO
(Mara Stefania Doschi)



STATUTO ASSOCIATIVO

Associazione MARSICA MEDIEVALE ETS

ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

E' costituita l'Associazione denominata "Marsica Medioevale" ETS ai sensi del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e, per quanto non previsto, dalle norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

L'Associazione ha sede in 67051 Avezzano (AQ) Via Garibaldi n. 24.

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli associati. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

Ne consegue, che l'utilizzo dell'acronimo ETS nella denominazione ed in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico, è subordinato all'effettiva operatività del "Registro Unico Terzo Settore".

ART. 2 - SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Essa intende operare, in via esclusiva o principale, nel/i settore/i di attività di interesse generale previsti nell'art. 5 D.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 (lettere f, i):

- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del 03 Luglio 2017 n. 117.

Nello specifico l'Associazione, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, intende svolgere:

- promuovere lo studio, la ricerca e tutto ciò che riguarda la storia, gli avvenimenti, le testimonianze, le usanze presenti nei Comuni della Regione Abruzzo, sul territorio nazionale ed in quello internazionale;
- incentivare il recupero, la valorizzazione del patrimonio artistico, culturale degli edifici in generale;
- promuovere la conoscenza storica, culturale e moderna presso le scuole, gli enti, ecc.;
- promuovere ed organizzare manifestazioni culturali e di interesse collettivo;
- promuovere ed incentivare programmi di sviluppo ricreativo e turistico;
- promuovere la diffusione delle notizie tramite stampa di libri, opuscoli, riviste, materiale audio-visivo ecc.
- promuovere corsi, attività e borse di studio rivolto alle scuole di ogni ordine e grado;

L'Associazione, inoltre, potrà esercitare, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del DLSG 117/2017, attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di Amministrazione.

ART. 3 - I SOCI

Possono essere Soci dell'Associazione:

- le persone fisiche (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idea, religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto;



- altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro.

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

ART. 4 - CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Organo di Amministrazione, su richiesta dell'aspirante Socio. La deliberazione è comunicata all'associato e annotata sul libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, questa deve essere motivata e comunicata entro 60 giorni all'interessato. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione. La qualifica di Socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione e decesso. Le dimissioni da Socio devono essere presentate per iscritto all'Organo di Amministrazione. L'espulsione è prevista quando il Socio contravviene gravemente alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione. L'espulsione è deliberata dall'Organo di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al Socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il Socio interessato può presentare ricorso entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

La perdita per qualsiasi caso, della qualità di Socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Il decesso del Socio non conferisce agli eredi, alcun diritto nell'ambito associativo.

ART. 5 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti i Soci hanno diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalle associazioni;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- prendere visione dei bilanci;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore.

Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto e gli eventuali regolamenti interni, di rispettare le decisioni degli organi dell'Associazione e di corrispondere le quote associative. Tali quote non sono trasmissibili e né rivalutabili.

ART. 6 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea, l'Organo di Amministrazione.

ART. 7 - ASSEMBLEA

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i Soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere Ordinaria e Straordinaria.

Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e, comunque, ogni volta che il Organo di amministrazione lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un decimo dei Soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative. La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno sette giorni prima della data della riunione mediante posta

raccomandata, pec.o sms telefonico. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Possono intervenire all'Assemblea (Ordinaria e Straordinaria), con diritto di voto, tutti i Soci purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun Socio spetta un solo voto.

Agli Associati che siano enti del terzo settore sono attribuiti UN voto, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 24 comma del Dlgs. 117/2017 s.m.i. E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Socio. Ogni Socio può avere più di una delega max. due comunque nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 24 comma 3 del Dlgs. 117/2017 s.m.i..

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

IN SEDE ORDINARIA:

1. Approvare il bilancio;
2. Nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
3. Nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
4. Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
5. Delibera su eventuali ricorsi da parte dei soci espulsi;
6. Approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
7. Deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

IN SEDE STRAORDINARIA:

1. Deliberare sulla trasformazione, fusione o scioglimento dell'Associazione ed eventuale devoluzione del patrimonio residuo;
2. Deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
3. Deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione per la presenza del 50% più uno dei Soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti. L'Assemblea ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. Tra la prima e seconda convocazione deve intercorrere almeno 12 ore.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto. Per modificare lo Statuto l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle assemblee dei Soci sono pubblicizzati ai Soci con l'esposizione per tre giorni dopo l'approvazione nella sede dell'Associazione.

ART. 8 - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

L'organo di amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi erano a conoscenza.

L'Organo di Amministrazione è eletto dall'Assemblea ogni cinque anni. Esso è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri.

Gli amministratori sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. Gli amministratori possono essere revocati dall'Assemblea dei Soci; esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente, viene cooptato il primo dei non eletti.

L'organo di amministrazione è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Compie tutti gli atti che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

L'organo di amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno.

Le convocazioni debbono essere effettuate con avviso di raccomandata, pec, o sms telefonico da recapitarsi almeno sette giorni prima della data della riunione da parte del rappresentante legale. Tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta. Le riunioni dell'organo di amministrazione sono in unica convocazione e sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti. Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

L'organo di amministrazione decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. L'organo di Amministrazione nomina al proprio interno il Presidente dell'Associazione.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l'esterno. Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di Amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente/Organo di Amministrazione.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di Amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 9 - ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo, collegiale o monocratico, deve essere nominato dall'assemblea quando l'associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 30 del Dlgs. 117/2017. La scelta dei componenti l'organo di controllo avviene secondo quanto previsto dall'art. 2397 del Codice Civile. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 10 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del Dlgs. 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 11 - PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

1. quote associative;
2. contributi pubblici e privati;
3. donazioni e lasciti testamentari;
4. rendite patrimoniali;



5. raccolte fondi;
6. rimborsi da convenzioni;
7. entrate derivanti da attività diverse secondarie e strumentali (rif. Art 6 del Decreto Legislativo n. 117/2017);
8. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 01/01 al 31/12 di ogni anno. Il Organo di amministrazione dovrà predisporre il bilancio di esercizio secondo le modalità stabilite dall'art. 13 del Dlgs. 117/2017 e s.m.i. Indipendentemente dalla redazione del bilancio di esercizio, l'Associazione, a norma dell'art. 7 del Dlgs. 117/2017 s.m.i., per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a ciascuno di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

ART. 12 – LIBRI SOCIALI

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità:

-richiesta scritta per raccomandata, pec, indirizzata al Presidente dell'Associazione.

ART. 13 - SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci su proposta dell'Organo di amministrazione, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere favorevole dell'Ufficio regionale del Registro Unico del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 14 – RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.



Ministero dell'Economia
e delle Finanze
Entrate
MARGA DA BOLLI
€16,00
SEDICI/00
00018525 000074F3 W0SK500
00026862 09/07/2024 18:15:3
4578-00088 E64320D876C88C1
IDENTIFICATIVO : 01231030320531



Ministero dell'Economia
e delle Finanze
Entrate
MARGA DA BOLLI
€16,00
SEDICI/00
00018525 000074F3 W0SK500
00026862 09/07/2024 18:15:3
4578-00088 7982081FFC52944
IDENTIFICATIVO : 01231030320521

